



AVVISO PUBBLICO N. 4/2020

MISURA 5

“ATTUAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI IN SICILIA”

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI SICILIA 2° FASE

ASSE 1 e Asse 1bis

PON “Iniziativa Occupazione Giovani”

INDICE

Premessa.....	3
Riferimenti legislativi e normativi	3
Articolo 1 (Obiettivi e finalità).....	11
Articolo 2.....	12
(Risorse finanziarie)	12
Articolo 3 (Soggetti destinatari).....	12
Articolo 4 (Soggetti beneficiari)	14
Articolo 5 (Soggetti coinvolti nell'attuazione).....	14
Articolo 6 (Descrizione delle attività).....	15
Articolo 7 (Modalità e termini per la presentazione delle istanze)	16
Articolo 8 (Procedure di selezione e cause di esclusione)	16
Articolo 9 (Esiti istruttoria)	18
Articolo 10 (Obblighi del soggetto attuatore)	19
Articolo 11 (Rendicontazione).....	21
Articolo 12 (Controlli)	22
Articolo 13 (Monitoraggio).....	22
Articolo 14 (Tutela della privacy).....	22
Articolo 15 (Responsabile del procedimento).....	23
Articolo 16 (Clausola di salvaguardia).....	23
Articolo 17 (Informazione e pubblicità).....	23
Articolo 18 (Revoca della sovvenzione)	23
Articolo 19 (Foro competente).....	24
Articolo 20 (Rinvio).....	24
ALLEGATI	24

Premessa

Garanzia Giovani è il Programma europeo diretto a favorire l'occupazione giovanile. Con la Raccomandazione del 22 aprile 2013, il Consiglio dell'Unione Europea ha richiesto agli Stati una riforma strutturale del mercato del lavoro e dei sistemi formativi e, nel contempo, l'introduzione di iniziative a favore dei giovani. Il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (di seguito PON IOG) approvato con Decisione C(2014) 4969 del 11.07.2014, definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e costituisce la cornice unitaria entro cui è stato definito l'insieme delle misure di politica attiva del lavoro che le Regioni hanno rispettivamente declinato in piani di attuazione.

Con il Piano di Attuazione Regionale approvato con DGR n.220 del 10 giugno 2019, la Regione Siciliana dà avvio alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani. La prima fase del Programma, destinata esclusivamente ad un target di età compresa tra i 15 e i 29 anni, ha costituito per tanti giovani (cosiddetti NEET – "Not in Education, Employment or Training") un'importante occasione per vivere un'esperienza nel mondo del lavoro e ha favorito, al contempo, l'evoluzione di nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato per l'occupabilità dei giovani, con il coinvolgimento delle imprese e dei Centri per l'Impiego.

Alla luce dei risultati conseguiti dal Programma nel precedente triennio e a seguito della riprogrammazione, nel corso del 2017 del PON IOG, approvata dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2017) 8927 e C(2017) 8928 del 18.12.2017), la Nuova Garanzia Giovani si prefigge di proseguire le iniziative di contrasto del fenomeno "NEET" introducendo per il periodo 2018-2020 importanti novità: l'istituzione di un nuovo asse di intervento (Asse 1 bis), rivolto alle Regioni meno sviluppate e in transizione, tra le quali anche la Sicilia, che consente, grazie all'attribuzione di risorse aggiuntive provenienti dal Fondo Sociale Europeo, il finanziamento di azioni rivolte ad una platea più ampia di destinatari. L'offerta delle misure di politica attiva della nuova Garanzia Giovani sarà, infatti, destinata anche ad un target di giovani fino a 35 anni non compiuti.

Riferimenti legislativi e normativi

Normativa comunitaria

- Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 n.52010DC2020 recante "la Strategia Europa 2020" con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di

proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale;

- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm., reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Conclusioni del Consiglio Europeo – EUCO 37/13 – Quadro finanziario pluriennale;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;

- Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità dei tirocini pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- Decisione della Commissione Europea C(2014)4969 dell'11 luglio 2014 - Adotta alcuni elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile ai fini dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta/Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
- Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON YEI) e successive modifiche, che hanno previsto l'individuazione degli Organismi Intermedi del programma in tutte le Regioni e nella Provincia Autonoma di Trento, e l'istituzione di un nuovo Asse di intervento (Asse 1 Bis), con una dotazione finanziaria aggiuntiva di risorse, finalizzate a finanziare nelle Regioni meno sviluppate e in transizione ulteriori azioni di contrasto della disoccupazione giovanile, rivolte non soltanto ai NEET, ma anche agli altri giovani disoccupati ed inattivi fino a 35 anni di età, non compiuti;
- Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della CE del 17/12/2014 CCI 2014 IT05SFOP014;
- "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi,

le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, adottato il 29/10/2018 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- Nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) con la quale la Commissione Europea ha approvato il Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani;
- Commissione Europea EGESIF_14-0017 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
- Regolamento delegato (UE) 2195/2015 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Regolamento delegato (UE) n.2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2195/2015 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE - EURATOM) 1123/2017 del Consiglio del 20 giugno 2017 recante modifica del regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 - Modifica la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo

“Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;

- Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE) n. 966/2012.
- Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

Normativa nazionale

- Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente “l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/5/1924”, e s.m.i.;
- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, s.m.e.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Legge n. 381 del 8 novembre 1991 - Disciplina delle cooperative sociali (art. 1 co. 1 lettera b);
- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 di conversione del Decreto-legge n.148 del 20 maggio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge n. 144 del 17 maggio 1999 recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”;
- Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;
- Legge del 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- Legge dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 243, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al co. 242; e comma 247 che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della Legge n.183/1987;
- Legge n. 96 del 21 giugno 2017 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone;
- D. Lgs. n. 286/98 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- D. Lgs. n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- D. Lgs. n. 276/2003 - "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
- D. Lgs. n. 82/2005 – Codice dell'amministrazione digitale.
- D. Lgs. n. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D. Lgs. n. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201);
- D. Lgs. n. 24/2014 - Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;
- D. Lgs. n. 22/2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

- D. Lgs. n. 81/2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- D.Lgs. n. 150/2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- D.L. n. 148/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 9, co. 5 che istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;
- D.L. n. 510/1996, recante "*Disposizioni urgenti in materia di lavoro socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale*";
- D.P.R. n. 917/1986 - Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;
- D.P.R. n. 568/1988 e ss.mm.ii. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. n.445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.P.R. n. 21/2015 - Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- D.P.R. n. 22/2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- D.P.R. n. 6/2018, Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29 - Sistema di certificazione regionale delle competenze;
- Circolare MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015;
- il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- il Decreto Direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 che aggiorna la tabella contenente la ripartizione delle risorse aggiuntive per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", in osservanza alla clausola di flessibilità di cui all'articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) N. 1304/2013.
- Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 214 del 23 maggio 2018 che integra il citato decreto DD 237/2014 e smi di assegnazione delle risorse agli Organismi Intermedi regionali e provinciali del PON IOG, considerando i saldi derivanti dall'applicazione del principio di contendibilità alle spese certificate fino alla data del 31/12/2017.

- Convenzione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, INPS e Regione Siciliana per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani

Normativa regionale

- Legge Regionale 5 aprile 2011, n. 5 - Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 4 maggio 2012 n. 42 recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative;
- Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale" (art. 68 recante disposizioni normative che modificano la Legge n. 2/2002 all'art. 51 co.2);
- Delibera di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia;
- Legge Regionale n.9/2015 all'art. 63 che ha introdotto nell'ordinamento della Regione Siciliana l'istituto del contratto di ricollocazione, la cui disciplina è stata definita dal D.A. n.3421/2016 del 01/08/2016, e dal relativo provvedimento attuativo;
- Delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015 n. 39, recante "Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 della Regione Siciliana-Apprezzamento";
- Delibera della Giunta regionale 20 marzo 2015, n. 80, Approvazione delle linee guida per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione siciliana;
- Delibera Giunta regionale n. 292 del 19 luglio 2017 di recepimento dell'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e orientamento. Repertorio atti n. 86/CSR;
- Delibera della Giunta Regionale n. 34 del 29 gennaio 2019 "Sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia. Apprezzamento";
- D.D.G. n.1477 del 27 aprile 2015 che istituisce il repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro;

- Decreto interassessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016 “Istituzione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30/06/2015 in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze”;
- D.D.G. n. del 16 - Approvazione pista di controllo PO FSE 2014/2020 - Macroprocesso Formazione - Contratto di ricollocazione e Tirocini extracurriculari.

Articolo 1 **(Obiettivi e finalità)**

1. Con il presente Avviso si intende perseguire l’obiettivo di favorire la realizzazione dei tirocini extracurriculari, come previsto dalla Misura 5 del PAR Sicilia di Garanzia Giovani-II fase, nel rispetto delle linee guida adottate nel 2017 dalla Conferenza Stato-Regioni, e recepite dalla Delibera di Giunta Regionale n. 292/2017.

2. Muovendosi nel solco della prima fase dell’iniziativa europea diretta a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, verranno qui descritte le procedure attraverso cui verranno individuati gli enti chiamati ad erogare i servizi di promozione di rapporti tra soggetti ospitanti e i tirocinanti, nonché le disposizioni attuative della misura che dovranno essere osservate da tutti i soggetti coinvolti.

3. Lo stanziamento delle risorse finanziarie consentirà il rimborso delle attività di promozione nonché il rimborso dell’indennità di tirocinio in favore dei tirocinanti secondo le modalità più dettagliatamente descritte nelle linee guida, parti integranti del presente avviso. Le attività di promozione della suddetta politica attiva dovranno riguardare, esclusivamente, tirocini svolti presso soggetti ospitanti privati che abbiano sede sul territorio siciliano. Non sono ammessi i tirocini effettuati presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, nonché presso tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell’elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 s.m.i, ovvero rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all’applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all’ARAN. Sono, inoltre, esclusi i tirocini effettuati presso i soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest’ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.

4. Sono infine da considerarsi esclusi dall’ ammissibilità al Programma i tirocini svolti presso le società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime.

Articolo 2

(Risorse finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione dei tirocini extracurricolari di cui al presente avviso, la Regione Siciliana mette a disposizione uno stanziamento di risorse complessivamente pari ad € 58.000.000,00 di cui € 13.000.000 a valere sull'Asse 1, ed € 45.000.000,00 a valere sull'Asse 1 bis.

2. La Regione Siciliana si riserva di variare ulteriormente la dotazione del presente Avviso in ragione dell'andamento delle misure nell'ambito del PAR Sicilia.

Articolo 3

(Soggetti destinatari)

1. Sono destinatari del presente avviso:

1. I NEET (Not in Education, Employment or Training,) in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 e 29 al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;
- essere residenti in una delle Regioni italiane, ammissibili all'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG) e nella Provincia Autonoma di Trento;
- essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. dell'art.4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019;
- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- non essere inseriti in alcun corso di formazione compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare in quanto misura formativa.

La verifica del possesso dei suddetti requisiti viene effettuata:

- al momento della presa in carico, in occasione della quale l'operatore del CPI verifica che il giovane abbia un'età inferiore a 30 anni, che non sia in formazione/istruzione e che sia disoccupato. Qualora al momento della presa in carico il giovane non rispetti più il requisito dell'età anagrafica, ma che lo stesso era rispettato al momento dell'adesione al portale nazionale o regionale, l'operatore verificherà anche gli altri due requisiti (formazione/istruzione e che sia disoccupato) con riferimento sia a quest'ultimo momento che al momento della presa in carico;
- al momento dell'avvio del servizio o della misura di politica attiva, qualora siano trascorsi più di 60 giorni tra la presa in carico e l'avvio.

La realizzazione dei percorsi di cui al presente avviso per i destinatari di cui sopra (NEET) sarà finanziata a valere dell'Asse 1 fino ad esaurimento delle risorse.

2. I NON NEET in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 e i 35 non compiuti;

- Disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e dell'art.4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019);
- Residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

La realizzazione dei percorsi di cui al presente avviso per i destinatari di cui sopra (NON NEET) sarà finanziata a valere dell'Asse 1 bis fino ad esaurimento delle risorse.

2. A pena di inammissibilità al Programma è necessario che i destinatari posseggano i seguenti requisiti oggettivi:

- aver aderito al Programma Garanzia Giovani II fase e aver stipulato apposito Patto di servizio (di seguito "PdS") per il tramite del Centro per l'Impiego regionale di competenza – misura 1B.
- non aver avuto già accesso ai benefici di cui alle politiche della misura 5 - I fase di Garanzia Giovani. Si specifica inoltre la non reiterabilità del tirocinio extracurricolare con il presente avviso per il medesimo destinatario.
- non essere stato avviato ai percorsi di tirocinio nell'ambito dell'intervento promosso dalla Regione Sicilia di cui al D.D.G. 9014 del 21/06/2018 "POR FSE Sicilia 2014-2020, Asse I - Occupazione, O.S. 8.1 - 8.5 Azioni 8.1.1 e 8.1.5 Approvazione Disposizioni Attuative per la realizzazione di Tirocini Extracurricolari. Avviso 22/2018.

3. Si sottolinea che i servizi eventualmente resi a favore di giovani che non hanno sottoscritto il Patto di Servizio, nell'ambito della misura 1B, o per i quali non siano stati verificati opportunamente i requisiti di accesso al Programma Garanzia Giovani II fase, non potranno essere rendicontati a valere sul presente avviso ed i relativi costi non potranno essere riconosciuti. Prima dell'inizio del servizio inerente la misura 5, il soggetto attuatore avrà cura di controllare, tramite accesso all'area documentale del sistema informativo CIAPIWEB, la presenza della documentazione attestante il possesso e/o il mantenimento dei requisiti previsti dal Programma. Nel caso in cui, come anticipato, risultasse che siano trascorsi più di 60 giorni tra presa in carico e avvio della misura, il soggetto attuatore dovrà indirizzare il giovane al CPI di riferimento per effettuare nuovamente la verifica dei requisiti.

4. I destinatari della misura non potranno scegliere soggetti promotori e svolgere il percorso formativo individuale presso soggetti ospitanti con i quali vi siano rapporti di parentela e/o affinità entro il terzo grado. Qualora si tratti di soggetti attuatori e ospitanti che abbiano natura giuridica di società di persone, il divieto avrà ad oggetto i rapporti di parentela con tutti i soci, qualora invece siano costituiti da società di capitali il divieto concernerà i rapporti di parentela con soci che detengano la quota societaria di maggioranza, nonché i rapporti di parentela con tutti i componenti degli organi societari di amministrazione.

5. I tirocini attivati a favore di persone con disabilità non concorrono agli adempimenti previsti dalla Legge n. 68/1999. I destinatari della misura del presente avviso sono classificati secondo un indice di profilazione parametrato su quello stabilito a livello nazionale (D.Lgs. 150/2015 e s.m.i. e DM 10 del 2015), in quattro categorie che ne misurano la distanza dal mercato del lavoro (in termini di occupabilità).

6. In caso di rinuncia da parte del giovane senza giustificato motivo, il medesimo decade da ogni beneficio e viene escluso dal Programma Garanzia Giovani.

Articolo 4 (Soggetti beneficiari)

1. Gli Enti promotori, beneficiari del presente avviso, chiamati a svolgere i servizi tra tirocinanti e soggetti ospitanti, possono essere soggetti pubblici o privati che siano regolarmente accreditati dalla Regione siciliana per lo svolgimento di servizi per il lavoro, ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del presente avviso. Il medesimo soggetto proponente non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

2. Ciascun Ente potrà presentare un'unica istanza e nella stessa dovrà indicare l'importo della sovvenzione richiesta e, altresì, indicare gli ambiti professionali nei quali intenda promuovere i tirocini.

3. Le attività di promozione e attivazione dei tirocini, nei limiti del numero che verrà indicato in istanza, potranno essere svolte dai beneficiari fino ad esaurimento dell'importo della sovvenzione ammessa. Pertanto, questa Amministrazione non può garantire la realizzazione del numero totale dei tirocini che il SA intende promuovere se non nei limiti delle somme stanziare con il presente avviso.

4. A pena di inammissibilità dell'istanza gli enti promotori dovranno dimostrare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti soggettivi:

- dimostrare la disponibilità di una sede operativa accreditata nel territorio della Regione Siciliana, per lo svolgimento dei servizi per il lavoro;
- saranno comunque ammesse le candidature, inoltrate da Enti che abbiano già presentato regolare domanda di autorizzazione presso i competenti Uffici, fatto salvo il verificarsi della condizione necessaria all'accesso alla misura, costituita dall'esito positivo della relativa procedura di accreditamento della sede;
- non devono versare in situazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o altra situazione liquidatoria, anche volontaria (salve le eccezioni di legge);
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non devono aver subito condanne da parte dell'Autorità Giudiziaria penale - anche non definitive - per delitti considerati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; e non devono essere sottoposti alle misure di prevenzione od ostative previste rispettivamente all'art. 6 ed all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

Articolo 5 (Soggetti coinvolti nell'attuazione)

1. In continuità con quanto disposto al precedente articolo, soggetti attuatori sono oltre agli enti promotori che verranno selezionati con il presente avviso, anche i Centri per l'impiego (CPI) quali articolazioni territoriali della Regione Siciliana-Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative; inoltre, soggetti coinvolti ad altro titolo nell'attuazione della misura sono i soggetti ospitanti.

- a) Centri per l'impiego. I centri per l'impiego costituiscono le strutture regionali periferiche attraverso le quali il Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative esercita le proprie competenze in materia di attuazione delle politiche attive del lavoro tra cui i tirocini. Nell'ambito del presente avviso, i CPI svolgeranno un ruolo attivo di promozione e di mediazione con gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della misura, nonché una funzione di gestione, monitoraggio nelle fasi di esecuzione della politica attiva.
- b) Soggetti ospitanti. Soggetti ospitanti sono privati, persone fisiche o giuridiche, presso le quali verranno realizzati i tirocini ed i relativi progetti formativi individuali (di seguito "PFI"). Tali soggetti potranno partecipare spontaneamente e dunque non esclusivamente per il tramite degli enti promotori, dichiarando al CPI competente per territorio la propria disponibilità ad ospitare i tirocinanti.

2. A pena di invalidità del tirocinio e dunque del mancato riconoscimento della relativa spesa, il soggetto ospitante dovrà possedere i seguenti requisiti:

- avere almeno una sede operativa sul territorio siciliano;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e smi;
- essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
- non avere procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga in corso oppure ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità, e salvo il caso in cui siano in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo";
- non avere effettuato licenziamenti, nella medesima unità operativa, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle oggetto del PFI;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al D. Lgs. N. 6/2003.

Non possono costituire soggetti ospitanti gli studi o le associazioni di professionisti appartenenti ad albi professionali per tirocini aventi ad oggetto lo svolgimento di attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Articolo 6 **(Descrizione delle attività)**

1. La misura è finalizzata all'attivazione di percorsi che prevedono un periodo di formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, al fine di favorire l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati, agevolando le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro.

L'attuazione della misura avverrà attraverso le seguenti attività:

- Promozione del tirocinio;
- Assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo (PFI) legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio;
- Riconoscimento dell'indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio;
- Validazione/certificazione delle competenze acquisite;

- **Promozione dell'inserimento occupazionale dei giovani che concludono con successo il percorso.**

2. Il tirocinio ha durata 6 mesi ovvero 180 giorni solari. Nel PFI dovrà essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante sarà tenuto ad osservare, il tetto minimo e massimo di ore settimanali è fissato rispettivamente in 24 e 30 ore. Il monte ore settimanale non potrà comunque essere superiore a quanto previsto nel CCNL adottato dall'azienda ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo. Nel caso in cui il tirocinio sia svolto da disabili o da persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 la durata massima è estesa a 12 mesi (365 giorni solari).

3. Il tirocinio dovrà essere avviato entro e non oltre 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di servizio indicante la misura 5.

4. A pena di inammissibilità della spesa relativa al rimborso spettante all'Ente promotore della misura 5, è fatto divieto di attuare per il medesimo destinatario la misura 3 "Accompagnamento al lavoro", nell'ambito della Garanzia Giovani II fase.

5. A pena di inammissibilità del riconoscimento dell'indennità di tirocinio, il soggetto proponente è tenuto a verificare che il giovane destinatario della Misura 5 non abbia già avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione, un incarico (prestazione di servizi) con lo stesso soggetto ospitante, negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.

Articolo 7

(Modalità e termini per la presentazione delle istanze)

1. Le candidature dovranno essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso in GURS.

2. Dell'avviso si dà comunicazione, sul sito istituzionale del Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative al seguente indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni, nonché sulla GURS.

3. Per la presentazione della candidatura occorre inviare tramite la piattaforma dedicata su CIAPIWEB l'istanza di partecipazione al presente avviso, firmata dal legale rappresentante del Soggetto proponente (Allegato 2). Nell'istanza dovrà essere indicato l'importo della sovvenzione richiesto a finanziamento.

Articolo 8

(Procedure di selezione e cause di esclusione)

1. La fase di istruttoria, tesa a verificare la ricevibilità e l'ammissibilità delle istanze pervenute, verrà effettuata dal Servizio VII – Politiche giovanili, occupazione giovanile, mobilità nazionale e transazionale oppure, se ritenuto opportuno, da una Commissione interna appositamente nominata con Decreto Dirigente Generale.

I componenti interni della Commissione sono individuati nel rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interesse. In merito, si provvederà ad acquisire la Dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità da parte degli stessi secondo quanto descritto nel Manuale delle procedure.

2. Sono causa di **irricevibilità** le candidature che:

- a) siano state presentate con modalità diverse da quelle descritte dall'art. 7 del presente avviso;
- b) siano pervenute oltre il termine di scadenza di cui all'art. 7 del presente avviso.

3. Sono causa di **inammissibilità** le candidature che:

- a) siano prive di firma digitale da parte del legale rappresentante (le firme digitali non valide o scadute saranno considerate come non apposte), sia nell'istanza che negli allegati obbligatori;
- b) siano incomplete ovvero prive o non conformi agli allegati del presente avviso ed indicati al precedente art. 7, da considerarsi come obbligatori ai fini della partecipazione;
- c) siano state presentate più istanze da parte di medesimo soggetto;
- d) siano state presentate da soggetto che, al momento dell'inoltro della domanda, non sia in possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto indicato al precedente art. 4.

1. In sede di istruttoria, l'Amministrazione si riserva di richiedere a mezzo PEC eventuali chiarimenti o documentazione aggiuntiva ai soggetti interessati.

2. A seguito istruttoria di ammissibilità delle istanze presentate, la Commissione procederà all'assegnazione delle risorse finanziarie sulla base dei seguenti criteri:

Caso a) la somma degli importi richiesti nelle istanze ammesse è minore o pari alla dotazione finanziaria del presente avviso, in tal caso verranno confermati gli importi richiesti;

Caso b) la somma degli importi richiesti nelle istanze ammesse è maggiore della dotazione finanziaria del presente avviso, in tal caso verranno rideterminati gli importi applicando un coefficiente di finanziamento dato dal rapporto tra il numero massimo destinatari e il numero destinatari presenti nelle istanze fino ad assorbimento della dotazione finanziaria. Qualora il numero dei destinatari finanziati presenti valori decimali gli stessi verranno arrotondati per difetto all'unità.

Di seguito si forniscono due tabelle di esempio della metodologia descritta. Si precisa che il valore dell'importo per singolo destinatario indicato è esemplificativo ed è il valore massimo nel caso in cui le sei mensilità vengano svolte tutte da disabili e quindi con indennità mensile pari a 500,00 €.

	Asse 1	Asse 1 bis
Dotazione Avviso	€ 13.000.000,00	€ 45.000.000,00
Importo singolo destinatario	€ 3.500,00	€ 3.500,00
n. massimo destinatari	3.714,00	12.857,00
Coefficiente finanziamento	n. massimo destinatari/n. destinatari istanze ammesse	n. massimo destinatari/n. destinatari istanze ammesse

CASO A)

Istanze	n. destinatari istanza	importo istanza	n. destinatari finanziati	n. destinatari finanziati Asse 1	n. destinatari finanziati Asse 1 bis	importo finanziato Asse 1	importo finanziato Asse 1 bis	n. destinatari non finanziati	importo non finanziato	% riduzione
A	10.000	€ 35.000.000,00	10000	2241	7759	€ 7.844.427,01	€ 27.155.572,99	0	€ -	0,00 %
B	3.571	€ 12.498.500,00	3571	800	2771	€ 2.801.244,89	€ 9.697.255,11	0	€ -	0,00 %
C	2.000	€ 7.000.000,00	2000	448	1552	€ 1.568.885,40	€ 5.431.114,60	0	€ -	0,00 %
D	1.000	€ 3.500.000,00	1000	224	776	€ 784.442,70	€ 2.715.557,30	0	€ -	0,00 %
totale	16.571	€ 57.998.500,00	16571	3714	12857	€ 12.999.000,00	€ 44.999.500,00	0	€ -	

Coefficiente di finanziamento pari a 1

CASO B)

Istanze	n. destinatari istanza	importo istanza	n. destinatari finanziati	n. destinatari finanziati Asse 1	n. destinatari finanziati Asse 1 bis	importo finanziato Asse 1	importo finanziato Asse 1 bis	n. destinatari non finanziati	importo non finanziato	% riduzione
A	10.100	€ 35.350.000,00	9862	2210	7652	€ 7.736.132,23	€ 26.780.681,75	238	€ 833.186,02	2,36 %
B	3.671	€ 12.848.500,00	3584	803	2781	€ 2.811.815,98	€ 9.733.849,77	87	€ 302.834,25	2,36 %
C	2.100	€ 7.350.000,00	2051	460	1591	€ 1.608.502,74	€ 5.568.260,56	49	€ 173.236,70	2,36 %
D	1.100	€ 3.850.000,00	1074	241	833	€ 842.549,05	€ 2.916.707,91	26	€ 90.743,03	2,36 %
totali	16.971	€ 59.398.500,00	16571	3714	12857	€ 12.999.000,00	€ 44.999.500,00	400	€ 1.400.000,00	

Coefficiente di finanziamento pari a 0,98

Articolo 9
(Esiti istruttoria)

1. Al termine della fase istruttoria, la Commissione redigerà un verbale contenente l'elenco delle istanze e dei relativi soggetti attuatori ammessi. Il Servizio VII – Politiche giovanili, occupazione giovanile, mobilità

nazionale e transazionale provvederà a pubblicare due provvedimenti, uno di approvazione delle istanze e dei soggetti ammessi, l'altro con comunicazione degli esclusi e delle cause di irricevibilità e/o inammissibilità (anche attraverso atti allegati).

2. Entrambi i provvedimenti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento. La pubblicazione degli atti avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge, ai fini della decorrenza dei termini per l'esperimento delle azioni di tutela giurisdizionale nonché per l'esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.. La procedura di accesso agli atti è reperibile presso il sito istituzionale del Dipartimento, nella Sezione "URP".

3. La presenza del soggetto beneficiario nell'elenco degli ammessi non costituisce titolo per muovere qualsivoglia pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 10 **(Obblighi del soggetto attuatore)**

1. Ai fini della regolazione dei rapporti tra la Regione Siciliana e i Soggetti idonei, e della definizione delle modalità di attuazione degli interventi, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, è prevista la stipula della Convenzione che disciplina i rapporti tra le Parti (Allegato 3).

2. Prima dell'erogazione del servizio il Soggetto Attuatore si obbliga a:

- osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Fondo Sociale Europeo, lavoro, formazione, orientamento, e accreditamento;
- osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità, promuovendo in particolare la consapevolezza che il servizio erogato è cofinanziato nell'ambito della Garanzia Giovani attraverso il FSE;
- osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- non percepire altri finanziamenti da organismi pubblici e privati per i servizi rivolti al destinatario indicato nel PdS;
- non erogare il servizio nel caso di sussistenza di vincoli di parentela con la persona destinataria della misura;
- informare eventuali altri operatori coinvolti della possibilità di ricevere visite, anche in itinere, da parte degli organi ed autorità competenti, finalizzate a verificare la corrispondenza dell'attività dichiarata con quanto realizzato;
- verificare che il giovane destinatario delle misure sia stato preso in carico dal CPI competente, abbia sottoscritto il PdS, e che non siano trascorsi più di 120 gg dalla relativa sottoscrizione (Cfr. art. 3, c. 3);

- accertarsi che sia stata espletata, presso il CPI competente, la verifica del possesso/mantenimento dei requisiti richiesti al destinatario, e che dalla presa in carico all'avvio della misura non siano trascorsi più di sessanta giorni o, qualora il giovane usufruisca di più misure in combinazione tra loro in un medesimo percorso, che tra una misura e l'altra non sia intercorso un lasso di tempo superiore a sessanta giorni. Si ribadisce tuttavia che le Misure 3 e 5 non sono tra loro combinabili per il medesimo destinatario nell'ambito della Garanzia Giovani II fase (Cfr. art.6. c.4).
- produrre in sede di avvio del tirocinio, pena la mancata autorizzazione all'avvio del percorso, la seguente documentazione:
 - Dichiarazione di adesione tirocinante (Allegato 4);
 - Convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante (Allegato 5);
 - Progetto formativo individuale (PFI) per ciascun tirocinante (Allegato 6);
 - Dichiarazione sostitutiva resa dal giovane, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., di assenza di rapporti di parentela/affinità entro il terzo grado come previsto dall'art. 3 dell'avviso (Allegato 7);
 - Copertura assicurativa, per il periodo di durata del tirocinio (comprese eventuali proroghe) contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (a carico del soggetto ospitante);
 - Responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice (a carico del soggetto ospitante).

3. Nella fase di erogazione del servizio inoltre il Soggetto Attuatore si obbliga a:

- avviare e concludere le attività nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso;
- registrare e tracciare le attività realizzate e i servizi erogati in favore dei Destinatari utilizzando la modulistica all'uopo predisposta per la rilevazione delle attività erogate;
- presentare, entro il termine di 30 giorni dalla conclusione delle attività, la domanda di rimborso con la documentazione prevista a prova dello svolgimento delle attività in conformità alle disposizioni contenute nelle Linee guida allegate al presente avviso, e comunque entro e non oltre il 30/06/2023;
- provvedere alla creazione di un fascicolo per il giovane per l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta nel corso dell'erogazione del servizio;
- attenersi al rispetto dei vincoli per la conservazione dei documenti relativi al progetto ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento (UE) N. 1303/2013;
- provvedere al caricamento della documentazione probatoria ai fini della riconoscibilità del rimborso sul sistema informativo CIAPWEB assicurandone la completezza, la correttezza e la veridicità dei dati e la relativa corrispondenza con i documenti conservati;
- fornire periodicamente le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate conformemente alle procedure comunicate dal Dipartimento.

Articolo 11 (Rendicontazione)

1. Il Soggetto Attuatore è tenuto a rendicontare l'attività realizzata applicando gli importi forfettari definiti ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/697 del 14 febbraio 2019 e del Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 del 29 agosto 2017 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 come dettagliati nella tabella che segue:

Indice di svantaggio	IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI			
	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO
Remunerazione a risultato	€ 200	€ 300	€ 400	€ 500

2. Il soggetto attuatore può presentare domanda di rimborso solo ed esclusivamente a completamento del periodo di tirocinio.

3. La domanda di rimborso (allegato 12) è presentata a dimostrazione dell'effettiva realizzazione dell'attività secondo le modalità indicate nelle linee guida allegate e mediante piattaforma CIAPI WEB.

4. Il soggetto attuatore, a corredo della domanda di rimborso (Allegato 12), sarà tenuto a produrre la seguente documentazione:

- Registro presenze relativo al percorso di tirocinio, numerato, timbrato e vidimato in ogni pagina dal soggetto ospitante (Allegato 8);
- Dossier individuale del tirocinante (Allegato 9);
- Dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio rilasciata dal soggetto ospitante (Allegato 10);
- Attestazione finale di svolgimento del tirocinio (Allegato 11);

5. Il rimborso in favore del Soggetto Attuatore è riconosciuto a condizione che il tirocinio sia espletato almeno per il 70% delle ore previste nel PFI.

6. La soglia massima dell'indennità mensile corrisposta al tirocinante è pari a € 300,00 oppure a € 500,00 per i tirocini svolti da soggetti disabili e da persone svantaggiate (come definite al paragrafo 1 lett. e delle Linee Guida sui Tirocini di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25.05.2017), e verrà corrisposta secondo le regole di rendicontazione specificate nel paragrafo 2.5 delle linee guida al presente Avviso e secondo quanto definito dalla Convenzione tra INPS, Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro e Regione Siciliana, per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani”.

7. L'Amministrazione Regionale, al reperimento di ulteriori risorse finanziarie a valere sul bilancio regionale, si riserva la possibilità di incrementare l'importo previsto in favore dei destinatari a titolo di indennità.

Articolo 12 (Controlli)

1. La Regione Siciliana svolge controlli sia documentali che in loco in qualunque momento nel corso della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I suddetti controlli potranno essere effettuati, oltre che dalla Regione, anche dallo Stato italiano, dall'Unione Europea e/o da soggetti incaricati a tal fine.
2. In fase di controllo, il soggetto attuatore e/o soggetti terzi coinvolti è tenuto/sono tenuti ad esibire tutta la documentazione indicata dall'Avviso, dalle Linee Guida e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché l'ulteriore documentazione che potrà essere richiesta dall'AdG/OI o da altri soggetti preposti alle attività di controllo, a dimostrazione dell'attività realizzata e della spesa sostenuta.
3. I controlli di I livello verranno effettuati dal Servizio IV “Monitoraggio e controllo di I livello - Rendicontazione interventi FSE e comunitari”, per il tramite del personale di supporto incardinato c/o il CPI non di competenza territoriale
4. Qualora gli Uffici incaricati dei controlli riscontrino gravi irregolarità nello svolgimento delle attività, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento e delle Attività Formative, previa comunicazione al soggetto attuatore, disporrà l'avvio del procedimento di revoca della sovvenzione, come previsto al successivo art. 18 del presente avviso.

Articolo 13 (Monitoraggio)

1. I Soggetti attuatori hanno l’obbligo dell’aggiornamento sistematico delle sezioni del sistema informativo CIAPI WEB dedicate all’attuazione della misura con le modalità che saranno comunicate nelle Linee Guida.
2. L’Amministrazione verificherà gli stati di avanzamento fisico delle attività per singolo destinatario sulla piattaforma per verificare la corretta attuazione della misura.
3. L’Amministrazione si riserva di richiedere informazioni quali-quantitative in ordine ai servizi svolti, attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a focus group, finalizzati a consentire alla Regione Siciliana di assicurare la valutazione dell’andamento del programma.
4. Per ogni maggiore dettaglio, si rimanda al paragrafo 4 delle Linee Guida allegate al presente avviso.

Articolo 14 (Tutela della privacy)

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 101/2018, si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati per le esclusive finalità di cui al presente Avviso. Il titolare e/o responsabile del trattamento è la Regione Siciliana. Tutti i dati forniti dal soggetto proponente verranno trattati nel rispetto della previgente normativa. I dati personali saranno, in particolare, trattati attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dalla vigente disciplina richiamata e con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati dalla Regione, per le seguenti finalità:

- registrare i dati relativi ai soggetti proponenti che intendono presentare richieste di sovvenzione all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
- realizzare attività di istruttoria sulle istanze pervenute;
- realizzare attività di verifica e controllo previste dalla normativa vigente in materia;
- inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale.

Articolo 15 (Responsabile del procedimento)

1. Il diritto di accesso agli atti relativi all'avviso è tutelato ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Siciliana. I portatori di interesse potranno accedere agli atti dell'Amministrazione secondo la procedura pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento nella Sezione "URP".

2. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 5/2011, è il dirigente del Servizio VII – Politiche giovanili, occupazione giovanile, mobilità nazionale e transazionale del Dipartimento regionale del Lavoro – Regione Sicilia.

Articolo 16 (Clausola di salvaguardia)

1. L'Amministrazione Regionale, qualora ne ravveda la necessità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare, a suo insindacabile giudizio, il presente Avviso prima della stipula della Convenzione o anche successivamente, senza che per questo i soggetti attuatori possano vantare dei diritti nei confronti dell'Amministrazione regionale, di qualsiasi genere e tipo.

Articolo 17 (Informazione e pubblicità)

1. Il soggetto attuatore è tenuto agli adempimenti in materia di informazione e comunicazione sanciti dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 di cui all'allegato XII sotto la rubrica "Responsabilità dei beneficiari", e n. 1304/2013, da quanto ulteriormente previsto sia nelle Linee guida per le attività di comunicazione della Garanzia Giovani dell'ANPAL, entrate in vigore in data 01.01.2017, e – in quanto ritenuto applicabile alla fattispecie - dal Vademecum per l'attuazione del PO Sicilia FSE 2014-2020 paragrafo 12 "Informazione e Pubblicità".

Articolo 18 (Revoca della sovvenzione)

L'Amministrazione, qualora riscontrasse la presenza di gravi irregolarità nella gestione della politica attiva ovvero la violazione degli obblighi in capo ai soggetti attuatori, ha la facoltà di assumere i provvedimenti consequenziali mediante la revoca della sovvenzione e il conseguente mancato riconoscimento degli importi relativi ai servizi già erogati.

Articolo 19 (Foro competente)

Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di Palermo.

Articolo 20 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia regionali, nazionali e comunitarie.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Francesca Garoffolo

ALLEGATI

- 1) Linee Guida
- 2) Istanza di partecipazione soggetto attuatore
- 3) Format convenzione quadro tra Regione e soggetto attuatore
- 4) Dichiarazione adesione tirocinante
- 5) Format convenzione tra Soggetto attuatore e Soggetto ospitante
- 6) Schema progetto formativo individuale
- 7) Autocertificazione tirocinante su vincoli di parentela
- 8) Registro presenze
- 9) Dossier individuale
- 10) Dichiarazione regolare svolgimento tirocinio
- 11) Attestazione finale tirocinio
- 12) Domanda di rimborso
- 13) Richiesta liquidazione indennità
- 14) Comunicazione sospensione tirocinio
- 15) Comunicazione interruzione tirocinio

Si precisa che l'Amministrazione si riserva di modificare e/o integrare gli allegati al presente avviso.